

Repertorio N.35.706

Raccolta n.14.858

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"Capannori Servizi Società a responsabilità limitata"

- a socio unico -

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **ventitrè dicembre duemilaquattordici**, in Lucca, Viale Cadorna n.78, nel mio studio alle ore dieci e minuti quindici.

Avanti a me **dott. Francesco De Stefano**, Notaio in Lucca, iscritto nel Ruolo del Distretto di Lucca,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della società **"Capannori Servizi Società a responsabilità limitata" - a socio unico** - con sede in Capannori, Piazza Aldo Moro n.1, capitale sociale **Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)**, interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 02042140463, numero REA LU-192019, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proroga della durata della società, modifica art.5 comma 1, dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Modifica della durata dell'esercizio sociale e adeguamento dell'art.26, comma 1, dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.**

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi del Vigente Statuto Sociale, **Pagnini Moreno**, nato a Capannori il 21 dicembre 1961, Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il presente verbale.

Io notaio dò atto di quanto segue.

Il Presidente,

RILEVA

- la regolare convocazione dell'assemblea a norma di Statuto (ricevute degli avvisi di convocazione agli atti sociali).

DA' ATTO CHE SONO PRESENTI

a) - l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale:

- **"Comune di Capannori"**, con sede in Capannori, Piazza Aldo Moro n.1, partita iva e codice fiscale 00170780464, in persona dell'assessore Ilaria Carmassi, nata a Lucca il 18 marzo 1980 domiciliata per la carica presso la sede dell'ente giusta delega del Sindaco protempore in data odierna (delega agli atti sociali), a questo atto legittimata in virtù della carica, dei poteri che le derivano dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici dell'ente;

b) - l'organo Amministrativo in persona di esso Amministratore Unico;

c) - per il Collegio Sindacale:

- **Toschi Gino**, nato a Capannori il 10 settembre 1963, domiciliato in Capannori, frazione Segromigno in Piano, Via Stradone di Segromigno n.14/h, codice fiscale TSC GNI 63P10 B648D - **Sindaco Effettivo;**

- **assenti giustificati:**

- **Fava Ugo**, nato a Lucca il 27 febbraio 1950, domiciliato in Lucca, Via Santa Croce n.3, codice fiscale FVA GUO 50B27 E715I - **Presidente.**

- **Cesaretti Enrico**, nato a Lucca il 16 marzo 1971, residente in Capannori, frazione Camigliano, Via dei Mei n.62, codice fiscale CSR NRC 71C16 E715Y -

**Registrato a Lucca
il 05/01/2015
al n. 32
Serie 1T**

**Depositato al R.I.
di Lucca il
05/01/2015
al n. 02042140463**

Sindaco Effettivo.

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente apre la discussione ricordando all'assemblea le ragioni che consigliano la proroga della scadenza della società dalla originaria data del trentuno dicembre duemila quattordici a quella del trentuno dicembre duemila sedici.

In particolare il Presidente in veste di amministratore unico fa presente che l'Amministrazione comunale, in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), come espresso nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/04/2009 e della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), ha espresso la volontà di mantenere l'attuale partecipazione nella società Capannori Servizi Srl, con l'intenzione di affidare alla società nuove funzioni strategiche per la realizzazione di servizi nell'ambito dell'innovazione rivolta al sistema economico locale, al lavoro, alla ricerca, anche in considerazione del ruolo che dovrà assumere il Polo Tecnologico come incubatore di *global service* per le imprese e per i cittadini non solo locali.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea la opportunità di variare i termini della durata dell'esercizio sociale dal trenta giugno di ogni anno al trentuno dicembre di ogni anno;

Tale variazione deriva anche dalla necessità del socio unico, secondo la produzione normativa più recente, di adempiere ad un'accentuazione dei controlli circa l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'Ente locale favorendo l'impiego da parte della pubblica amministrazione di idonei strumenti di corporate governance, quali la redazione del bilancio di gruppo ed il rafforzamento dei controlli sulle società partecipate attraverso apposite strutture organizzative interne. Invero secondo i nuovi *D.lgs. 31/05/2011, n. 91 e del 30/06/2011, n. 118, e in particolare il DPCM 28 dicembre 2011*, si è avviato per gli enti locali un periodo di sperimentazione per la redazione del bilancio consolidato del gruppo pubblico locale, che, di fatto, richiede notevole impegno per superare le difficoltà che si incontreranno e richiede quanto meno una armonizzazione degli esercizi sociali delle partecipate rispetto all'esercizio finanziario del socio ente pubblico.

Il presidente ricorda che, nel caso la sua proposta venisse accolta sarebbe altresì necessario modificare gli artt. 9 "Convocazione dell'Assemblea" e 17 "Poteri e obblighi dell'Organo amministrativo" del vigente Statuto Sociale al fine di adeguare e armonizzare le scadenze ivi contenute con i nuovi termini di scadenza dell'esercizio sociale.

Inoltre, il Presidente dell'Assemblea, anche in veste di Amministratore unico ricorda ai presenti, sempre nel caso in cui la sua proposta fosse accolta che sarà necessario approvare un bilancio "di raccordo" dall'uno luglio duemila quattordici al trentuno dicembre duemila quattordici; quindi la società andrà regolarmente "a regime" dal uno gennaio duemila quindici al trentuno dicembre duemila quindici.

Segue la discussione.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria della società "Capannori Servizi Società a responsabilità limitata" - a socio unico -

UDITA ED APPROVATA

la relazione dell'organo amministrativo,

DELIBERA

1. E' prorogata la durata della società fino al trentuno dicembre duemilasedici.

E', pertanto, modificato come segue il relativo articolo dello Statuto Sociale.

"Articolo 5

Durata

1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemila sedici.
2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile."

2. E' modificato il periodo di riferimento per la durata degli esercizi sociali dal 30 (trenta) giugno di ogni anno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

E', pertanto, modificato come segue il relativo articolo dello Statuto Sociale.

"Articolo 26

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno."

Invariata la restante parte dell'articolo.

L'organo amministrativo predisporrà un "bilancio di raccordo" dal uno luglio duemilaquattordici al trentuno dicembre duemilaquattordici da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea e da depositarsi presso il registro delle Imprese di Lucca ai sensi di legge".

Al fine di armonizzare le scadenze degli adempimenti previsti dallo Statuto sociale per l'organo amministrativo e per l'assemblea dei soci, sono modificati inoltre i seguenti articoli dello Statuto Sociale:

"Articolo 9

Convocazione dell'Assemblea

1. invariato.
2. invariato.
3. Invariato.
4. Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno due volte l'anno:
 - . entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del Piano Operativo annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo, ai sensi del successivo art.17,
 - . entro il 31 ottobre di ciascun anno, per la presentazione da parte dell'organo amministrativo della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio ai sensi del successivo art.17."

"Articolo 17

Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

1. invariato.
2. invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte del comune di Capannori, ai sensi di quanto previsto dall'art.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà allo svolgimento

delle seguenti attività:

. entro il 31 ottobre di ciascun anno solare trasmetterà all'Assemblea la proposta di Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società (di seguito Piano Operativo) per l'anno di esercizio successivo (invariata la parte restante).

. entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione.....invariato.

. entro il 31 ottobre, tale relazione.....(invariata la parte restante)

. invariato

3. E' approvato il nuovo testo di Statuto Sociale nella versione aggiornata dalla cui lettura io Notaio sono espressamente dispensato dall'assemblea e dal comparente; tale testo si allega al presente atto alla lettera "A".

4. Sono delegati all'Amministratore Unico tutti i poteri occorrenti per dare attuazione alle presenti delibere."

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti cinquanta.

Del presente atto da me Notaio scritto su tre fogli per pagine nove ho dato lettura, presente l'Assemblea, al costituito, che l'approva. Sottoscritto alle ore undici.

Firmati: Moreno Pagnini -

--- Francesco De Stefano - Notaio - sigillo ---

ALLEGATO "A" all'atto n. 14.858 della RACCOLTA

STATUTO

Capannori Servizi Srl

TITOLO I

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "**Capannori Servizi Società a responsabilità limitata**" che potrà essere abbreviata in "**C.S. S.r.l.**"

2. La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali nell'interesse del Socio Unico che detiene interamente il capitale sociale.

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede nel Comune di Capannori.

2. Il domicilio del socio per quanto riguarda i suoi rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3

Controllo pubblico

1. La società "**Capannori Servizi Società a responsabilità limitata**" è una società che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti e, pertanto, il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale, ai sensi di quanto specificato nell'art. 6 del presente statuto.

3. La società realizza la parte più importante della propria attività con il Comune di Capannori socio unico titolare del capitale sociale.

4. Il controllo "analogo" è esercitato da parte del socio unico con strumenti, modalità e frequenza indicate nel presente articolo e negli altri contenuti nello Statuto concernenti la consultazione della società, la gestione del patrimonio

conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi pubblici, l'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, l'audizione del Presidente, degli amministratori delegati e del direttore generale, ove nominati; queste ultime saranno effettuate con frequenze e modalità di cui all'art. 17.

5. Il controllo "analogo" si intende esercitato dal socio unico tramite tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto che consentono il governo della società da parte del socio; in particolare, si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo) di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) di verifica (controllo successivo) con i tempi e le modalità di cui ai successivi commi 6, 7, 8, 9, tenuto conto altresì degli articoli 8 e 9, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune di Capannori.

6. Il controllo preventivo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) la società affidataria provvede ad inviare all'organismo di controllo indicato dal Comune, con gli stessi tempi previsti per i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci ed il relativo materiale necessario all'adozione della decisione.

7. Il controllo contemporaneo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) l'organismo di controllo ha l'obbligo di riferire semestralmente agli organi dell'amministrazione sull'esito dell'attività di controllo da esso esercitata, anche ai fini del controllo politico da esercitare sulla medesima. A tal fine il responsabile dell'ufficio può procedere a convocare incontri periodici con la società affidataria volti all'acquisizione del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di controllo;

b) la società affidataria deve fornire periodicamente al competente ufficio comunale ogni informazione da esso richiesta ai fini dell'esercizio del controllo ed è tenuta, altresì, a far accedere il responsabile di detto ufficio, o suoi delegati, a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività di controllo ed a fornire loro tutte le informazioni utili e comunque richieste.

8. Il controllo successivo è esercitato secondo le seguenti modalità:

a) la società affidataria, presenta all'organismo di controllo i documenti previsti all'art. 17, comma 7 del presente statuto;

b) la società affidataria provvede ogni anno, entro trenta giorni dalla loro approvazione, ad inviare all'organismo copia del bilancio, corredata dalla relazione del Collegio Sindacale;

c) la società affidataria provvede, altresì, ad inviare all'organismo copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci entro sette giorni dal loro svolgimento e, negli stessi termini, provvede a fornire informazioni circa dimissioni, revoca e nuove nomine di amministratori della società.

9. L'organismo di controllo analogo, qualora ravvisi, nell'esercizio della propria attività di controllo, alcune irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto teso al chiarimento con la società affidataria, provvede prontamente a segnalarle agli organismi dell'amministrazione a seconda della natura delle irregolarità riscontrate.

10. Il socio unico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune di Capannori, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto l'erogazione dei servizi pubblici locali del Comune di Capannori, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Non sono comprese nell'oggetto sociale le erogazioni espressamente escluse dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e da altre disposizioni inderogabili di legge.

2. In particolare la società effettuerà la gestione dei seguenti servizi comunali:

- Residenza anziani "A. Gori" di Marlia.
- Farmacia comunale.
- Piscina comunale.
- Scuola civica di musica.

3. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune di Capannori, in riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti.

4. Può inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente il Comune di Capannori nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente dall'Ente Locale, e ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, compresi i diritti di utilizzo degli stessi.

5. La società può altresì:

- svolgere qualsiasi altro servizio pubblico locale di competenza comunale che il Comune intenda affidare con apposita convenzione;
- fornire, in quanto attività strumentale a quella principale, la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende ed Enti che operano in settori simili o collegati al proprio;
- assumere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche altre commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione, previo assenso dell'assemblea dei soci;
- provvedere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, compresa la formazione professionale.

6. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

7. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

8. La società può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, purché siano rispettati i principi di cui all'art. 3 comma 3 del presente statuto.

9. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale e rilasciare, anche a favore di terzi, garanzie reali e personali.

Articolo 5

Durata

1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasedici.
2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

TITOLO II

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di **Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)**.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con deliberazione del socio unico, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.
3. Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi.
4. Il socio unico Comune di Capannori è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale. Non produce pertanto effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote di capitale a soggetti diversi dal socio unico Comune di Capannori.
5. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di enti pubblici. Inoltre può acquisire dal socio unico sia finanziamenti in conto capitale che contributi in conto esercizio, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
6. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dal socio unico nel rispetto delle specifiche attribuzioni di cui all'art. 42 del T.U.E.L..

TITOLO III

Articolo 7

Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - Assemblea;
 - Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
 - Collegio Sindacale o Revisore Unico, se nominati.

Articolo 8

Assemblea

1. L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che l'organo amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione. Le decisioni, assunzioni e deliberazioni dell'assemblea avvengono nel rispetto delle attribuzioni degli organi di riferimento di cui agli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., in ossequio alle competenze di cui all'art. 50 del T.U.E.L..
2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva del socio unico Comune di Capannori:
 - a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;
 - b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;
 - c) l'approvazione degli atti di indirizzo contenuti nel Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società che tracciano le linee programmatiche afferenti gli investimenti e la gestione della società elaborati dagli amministratori nominati;
 - d) la determinazione del compenso all'organo amministrativo;

- e) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;
- f) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;
- g) le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la trasformazione;
- i) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
- j) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- k) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- l) l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società.

3. Il coinvolgimento di ogni organo competente di cui al precedente comma 1 avviene secondo le modalità opportunamente fissate in atti di indirizzo, deliberazioni e regolamenti del Comune di Capannori e ai sensi di quanto stabilito nei successivi artt. 9, 17 e 18.

Articolo 9

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nella Regione Toscana o in Regioni ad essa limitrofe, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o, in alternativa, in un quotidiano nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

2. In alternativa alle modalità previste nel precedente comma 1, la convocazione dell'Assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato al socio, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Informativa della convocazione dell'assemblea deve essere inoltrata nei medesimi tempi al Presidente del Consiglio Comunale.

3. L'assemblea deve essere convocata una volta all'anno per l'approvazione del bilancio secondo quanto previsto all'art. 26.

4. Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno due volte l'anno:

. entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del Piano Operativo annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo, ai sensi del successivo art.17,

. entro il 31 ottobre di ciascun anno, per la presentazione da parte dell'organo amministrativo della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio ai sensi del successivo art.17.

Articolo 10

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione o in loro assenza da persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 11

Deleghe

1. Il socio unico può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

2. La rappresentanza può essere conferita ad amministratori dell'ente locale socio unico.

Articolo 12

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13

Organo amministrativo

1. La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque amministratori.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.

3. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

1. Gli amministratori restano in carica tre anni, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.

2. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Articolo 15

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera di norma in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Al Consiglio di

Amministrazione devono essere invitati i componenti della giunta comunale i quali possono partecipare senza diritto di voto.

2. La convocazione deve essere fatta almeno sei giorni feriali prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima, anche via telefax o posta elettronica. Della convocazione viene, con le stesse modalità, dato avviso ai sindaci, nonché ai componenti della Giunta Comunale, oltre che all'organismo del controllo analogo, come previsto all'art. 3.

3. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

4. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati, purché risultino avvertiti con le modalità sopra descritte i componenti della Giunta Comunale.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica; a parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori e devono essere comunicate al socio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere altresì adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, nonché a tutti i componenti della Giunta Comunale, adeguata informazione sia durante l'iter formativo della decisione sia della decisione medesima una volta adottata o respinta.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato.

5. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

6. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società. Tali decisioni devono essere comunicate al socio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

2. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

3. L'organo amministrativo ha la facoltà di nominare e/o revocare il mandato del direttore generale che ha la responsabilità operativa gestionale della società, il

quale potrà assumere la funzione di institore o procuratore e sarà assunto ai sensi di legge; potrà altresì affidare il mandato a consulenti, a procuratori, a institori, per categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

4. Nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

5.

1. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte del comune di Capannori, ai sensi di quanto previsto dall'art.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

. entro il 31 ottobre di ciascun anno solare trasmetterà all'Assemblea la proposta di Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società (di seguito Piano Operativo) per l'anno di esercizio successivo;

. entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione della società invierà all'Amministrazione Comunale una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi primi sei mesi di esercizio, correlato di una relazione sull'andamento della società e sullo stato d'avanzamento degli investimenti programmati, evidenziando gli scostamenti rispetto al Piano Operativo;

. entro il 31 ottobre, tale relazione, eventualmente recependo i correttivi indicati dall'Amministrazione comunale, è presentata in Assemblea, come previsto nel precedente art. 9;

. con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione renderà alla Giunta Comunale sull'andamento della società.

Articolo 18

Rappresentanza

1. La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori nei limiti delle deleghe loro conferite.

3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai procuratori e agli institori ove nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio, nonché può determinare un'indennità per la cessazione anticipata dalla carica e deliberare l'accantonamento al relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 20

Organo di controllo

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 21

Composizione e durata.

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione della società sarà controllata dal Collegio Sindacale.
2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
3. Nei casi di nomina tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ed avere gli stessi requisiti validi per la nomina di revisore dell'ente locale.
4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
6. I sindaci sono rieleggibili una sola volta.
7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 22

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..
2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 23

Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 24

Competenze e doveri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.. Le funzioni di controllo contabile sono attribuite al collegio sindacale salvo diversa decisione dei soci in merito. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta

dei presenti.

3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 25

Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO IV

Articolo 26

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO V

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;

- per deliberazione dell'assemblea;

- per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

-il numero dei liquidatori;

-in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

-a chi spetta la rappresentanza della società;

-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

-gli eventuali limiti ai poteri del/i liquidatore/i.

Articolo 28

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.

Firmati: Moreno Pagnini -

--- Francesco De Stefano - Notaio - sigillo ---